Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 14 settembre 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 211 DEL 14 SETTEMBRE 1951:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 841.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Berlingieri Irene fu Annibale, in comune di Cutro (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 842.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Barracco Laura fu Enrico maritata Carafa, in comune di Simeri Crichi (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 843.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Barracco Laura fu Enrico maritata Carafa, in comune di Soveria Simeri (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 844.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Barracco Roberto, Giovanni e Maria fu Luigi, in comune di Cutro (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 845.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Barracco Alfonso fu Enrico, in comune di Belvedere Spinello (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 846.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Barracco Alfonso fu Enrico, in comune di Crotone (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 847.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Berlingieri Irene fu Annibale, in comune di Crotone (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 848.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Berlingieri Irene fu Annibale, in comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 849.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Rizzuto Pietro Fedele fu Fedele, in comune di Belcastro (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 850.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Rizzuto Pietro Fedele fu Fedele, in comune di Carfizzi (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 851.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Berlingieri Maria fu Pietro maritata Zinzi, in comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 852.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Mottola Francesco Saverio fu Antonio, in comune di Crotone (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 853.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Ricciulli Carolina di Michele, in comune di Cutro (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 854.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Ricciulli Carolina di Michele, in comune di Crotone (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 855.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Finzi Antonia fu Luigi, in comune di Marcedusa (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 856.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Zito Michele fu Stefano, in comune di Melissa (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 857.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Berlingieri Giulio fu Pietro, in comune di Crotone (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 858.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Martucci Fabio fu Giuseppe, in comune di Rossano (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 859.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Martucci Fabio fu Giuseppe, in comune di Paludi (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 860.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Martucci Fabio fu Giuseppe, in comune di Cropalati (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 861.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Martucci Fabio fu Giuseppe, in comune di Caloveto (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 862.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Barracco Alfonso fu Enrico, in comune di Rocca di Neto (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 863.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Barracco Roberto fu Luigi, in comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 864.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Barracco Maria fu Luigi, in comune di Cutro (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 865.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Giannone Angelo fu Luigi, in comune di Tarsia (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 866.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Carvelli Luigi fu Giuseppe, in comune di Santa Severina (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 867.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Galluccio Francesco fu Nicola, in comune di Scandale (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 868.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Ioele Vincenzo fu Ottavio, in comune di Acri (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 869.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Galluccio Giuseppina fu Nicola, in comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 870.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Leocata Costanza Elisa di Filippo, in comune di Rogliano (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 871.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Ricca Umberto fu Gregorio, in comune di Cropani (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 872.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Galluccio Francesco fu Nicola, in comune di Castelsilano (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 873.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Bilotti Filippo fu Ferdinando, in comune di Aprigliano (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 874.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Galluccio Francesco fu Nicola, in comune di Taverna (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 875.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Galluccio Francesco fu Nicola, in comune di Rocca di Neto (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 876.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Cocozza Gioacchino fu Giuseppe, in comune di Crotone (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 877.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Berlingieri Anselmo fu Annibale, in comune di Crucoli (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 878.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà della Società per azioni Sciovie Imprese e Lavori Agricoli (S.I.L.A.), con sede in Roma, in comune di Pedace (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 879.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà della Società Anonima Industria Legnami Silani (I.L.S.S.A.), con sede in Genova, in comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 880.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Caputi Alberto fu Francesco, in comune di Rocca di Neto (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 881.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Caputi Alberto fu Francesco, in comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 882.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Caputi Pietro fu Francesco, in comune di Rocca di Neto (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 883.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Caputi Pietro fu Francesco, in comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 884.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Caputi Antonio fu Francesco, in comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 885.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Caputi Antonio fu Francesco, in comune di Rocca di Neto (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. 886.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Berlingieri Anselmo fu Annibale, in comune di Umbriatico (Catanzaro).

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 887.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Berlingieri Arturo fu Pietro, in comune di Santa Severina (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 888.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Berlingieri Aurora fu Annibale, in comune di Serra Pedace (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 889.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Berlingieri Maria fu Pietro, maritata Zinzi, in comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 890.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Berlingieri Pietro fu Annibale, in comune di Celico (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 891.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Ciliberto Pasquale, Giuseppe e Roberto di Gregorio, in comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 892.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Ciliberto Pasquale, Giuseppe e Roberto di Gregorio, in comune di Cutro (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 893.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Colella Angelo fu Giovanni, in comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 894.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Galluccio Francesco fu Nicola, in comune di Crotone (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 895.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà della Società Azionaria Industrie Boschive e Legnami (S.A.I.B.E.L.), in comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 896.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Lupinacci Luigi fu Stanislao, in comune di Celico (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 897.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Giannuzzi Savelli Fabrizio fu Emilio, in comune di San Mauro Marchesato (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 898.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Berlingieri Pietro fu Annibale, in comune di Casabona (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 899.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Ciliberto Roberto, Pasquale e Giuseppe fu Gregorio, in comune di Crotone (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 900.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Passalacqua Enrico Fabio fu Giuseppe, in comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 901.

Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Romei Luigi Andrea fu Donato, in comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza).

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1951.

Autorizzazione alla Società di assicurazione « La Fondiaria incendio », con sede in Firenze, ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni e fideiussioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società di assicurazione « La Fondiaria incendio », con sede in Firenze, che già esercita nei rami automobili, furti, incendio, trasporti e varie (infedeltà, pioggia, guasti alle macchine, preziosi) ha chiesto l'autorizzazione ad estendere la sua attività assicurativa al ramo cauzioni e fideiussioni;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società di assicurazione « La Fondiaria incendio », con sede in Firenze, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni e fideiussioni.

Roma, addì 10 agosto 1951

Il Ministro: CAMPILLI

(4580)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1951.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione del Monte di credito su pegno di Voghera, con sede in Voghera (Pavia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista l'istanza del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Voghera (Pavia), volta ad ottenere lo scioglimento e la messa in liquidazione del Monte stesso, con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Voghera, con sede in Voghera (Pavia), e lo stesso è messo in liquidazione se-

condo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1951

Il Ministro: VANONI

(4559)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1951.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 1948, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Napoli;

Vista la nota n. 4037 in data 26 giugno 1951, con la quale l'Ufficio del lavoro e della massima accupazione di Napoli rappresenta la necessità di modificare la composizione della Commissione predetta in relazione allo stato attuale dell'organizzazione sindacale e comunica, a tal fine, i nominativi designati dalle locali associazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Napoli è ricostituita come segue:

dott. Romano Elio, avv. Castaldo Luigi, dott. Spora Mario, dott. Lachelli Renato e avv. De Marco Giovanni: in rappresentanza degli industriali;

avv. D'Alessandro Renato, Zanazzi Ercole, Zambrano Vincenzo, Caliendo Antonio e Cozzoli Poli Giuseppe: in rappresentanza degli impiegati.

Roma, addì 20 agosto 1951

Il Ministro: RUBINACCI

(4449)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione allo smercio dell'acqua medio-minerale « Varanina »

Con decreto n. 556 del 12 luglio 1951, il dott. Rozzi Francesco residente in Traversetolo (Parma) è stato autorizzato a smerciare in bottiglie l'acqua medio-minerale denominata « Varanina » che sgorga in frazione Varano dei Marchesi, del comune di Medesano (Parma).

Si useranno bottiglie da un litro e da mezzo litro contrassegnate da etichette che avranno le seguenti misure: per le bottiglie da un litro, lunghezza cm. 23,5 e altezza cm. 11,5; per quelle da mezzo litro, lunghezza cm. 20,50 e altezza cm. 10. Tutte le etichette avranno disegni, colori, diciture, uguali e saranno diverse solo per il formato come sopra è cenno; saranno stampate su carta azzurrognola e saranno divise in tre rettangoli.

Nel rettangolo mediano figura riprodota una collina con castello. Sopra trovasi scritto con caratteri neri « Acqua minerale bicarbonato alcalina » ed in mezzo, inquadrata da una linea rossa, spiccherà il nome di « Varanina » in caratteri rossi di considerevole dimensione.

Sotto sta scritto « Sgorga in frazione Varano dei Marchesi Comune di Medesano Pr. Parma », « Ottima da tavola ». Alle due estremità laterali trovasi scritto « Antiurica Anticatarrale Lassativa Coleretica ».

Nel rettangolo di sinistra vengono prodotti le costanti chimico-fisiche, le caratteristiche chimiche, le sostanze presenti in un litro di acqua, i gas disciolti, e la radioattività, giusta le analisi chimica e fisico-chimica eseguite dal prof. Francesco Olivari, presso l'Istituto di chimica farmacologica dell'Università di Parma il 30 aprile 1950. Sotto viene riprodotto il giudizio in data 19 giugno 1950 del prof. Pasquale Marginesu circa la purezza batteriologica dell'acqua.

Nel rettangolo di destra trovasi la dichiarazione fatta dal prof. dott. Michele Bufano, direttore della clinica medica dell'Università di Parma, in data 14 ottobre 1950 circa le indicazioni e le modalità per l'uso dell'acqua minerale « Varanina ».

Infine trovasi riprodotto, il giudizio circa l'azione diuretica e sulla funzionabilità epatica e renale, espresso il 4 luglio 1951 dal prof. Pietro Mascherpa direttore dell'Istituto di farmacologia e terapia sperimentale dell'Università di Pavia, e direttore della Scuola di perfezionamento di idrologia. Sotto trovansi riprodotti la data ed il numero del presente decreto di autorizzazione.

(4530)

Autorizzazione allo smercio dell'acqua medio-minerale « Cerelia »

Con decreto n. 557 del 13 luglio 1951, i signori Pietro, Natalino e Carlo Natalini rappresentati da quest'ultimo, domiciliato in Degli Angeli n. 17, Bologna, vennero autorizzati allo smercio in bottiglie dell'acqua medio-minerale denominata « Cerelia » che sgorga in comune di Vergato (Bologna), frazione Cereglio, località Pradaneva, usando una unica etichetta.

L'etichetta è di forma rettangolare con le seguenti dimensioni: lunghezza cm. 21,4 e altezza cm. 11,3; è stampata su carta bianca, colorata in verde nel riquadro mediano. L'etichetta è divisa in tre riquadri dei quali quello mediano, è largo cm. 10 x 11, ed i due laterali sono larghi cm. 5,5 x 11.

Il riquadro centrale è stampato su fondo verde erba con una cornicetta azzurra. Nella parte superiore sono riprodotti gli stemmi del comune di Vergato a sinistra, e della provincia di Bologna a destra. Nel centro trovansi un emblema a forma di scudo, a strisce bianche e verdi, attraversato da una fascia di colore azzurro, con tre stelle bianche. Un fregio ornamentale unisce l'emblema ai due stemmi laterali.

Sotto trovasi la dicitura in caratteri neri « Acqua minerale naturale » e con caratteri alti cm. 1,50 a fondo bianco, si legge la denominazione dell'acqua « Cerelia » e sotto in caratteri neri si legge « Batteriologicamente purissima », « Gradevolissima » « Ottima da tavola ». Segue un disegno panoramico della fonte, con lateralmente, in colore azzurro scuro, due nastri sui quali si legge, in caratteri piccoli bianchi, a sinistra « Stabilimento Fratelli Natalini » ed a destra « Cereglio di Vergato (Pr. Bologna) ». Sopra la vignetta panoramica sta scritto « Stimola l'appetito » « Facilita la digestione » « Elimina l'acido urico » e sotto (Efficace nelle malattie del ricambio e della calcolosi ».

Il riquadro laterale di sinistra porta due titoli 1) « La sorgente »; 2) « Le proprietà terapeutiche », con la riproduzione delle attestazioni in data 25 ottobre 1950 del prof. Pietro Farneti dell'Università di Bologna; nonchè le conclusioni circa le ricerche farmacologiche eseguite il 1° luglio 1951 dal prof. Alfredo Chistoni, direttore dell'Istituto di farmacologia dell'Università di Bologna, ad integrazione delle osservazioni cliniche.

Nel riquadro destro, trovansi riprodotti i dati inerenti alle costanti fisico-chimiche ed alle caratteristiche chimiche, nonchè alle sostanze presenti in un litro di acqua, ed ai gas, esaminati alla sorgente, secondo la relazione 21 luglio 1950 del prof. Vittorio Gazzi dell'Istituto di chimica dell'Università di Bologna. E sotto viene riprodotto il giudizio del direttore del-

l'Istituto di igiene dell'Università di Bologna prof. Alessandro Alessandrini che in data 13 novembre 1950 dichiara l'acqua « Cerelia » batteriologicamente purissima. Sotto in modo evidente figura la frase « All'acqua viene restituito il gas della sorgente ». Seguono gli estremi del decreto di autorizzazione, precisandone il numero e la data.

Alla base dei due rettangoli, sopra un nastro di colore azzurro scuro, viene stampato in bianco, a sinistra « Digestiva », a destra « Diuretica ». Il sistema di chiusura delle bottiglie verrà eseguito in maniera da garantire una perfetta ed ermetica chiusura, che non possa dar luogo ad alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

(4532)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 5 settembre 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Paul Ritter, Console generale di Svizzera a Firenze, con giurisdizione sulle provincie di Ancona, Arezzo, Firenze, Forlì, Grosseto, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Perugia, Pesaro-Urbino, Pisa, Pistoia, Ravenna e Siena.

(4561)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario della Società cooperativa di consumo del popolo, con sede in Pienza

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 settembre 1951, l'ispettore del lavoro signor Francesco Angeli è stato nominato commissario della Società cooperativa di consumo del popolo, con sede in Pienza, in sostituzione del sig. Lino Volpi.

(4567)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio al patrimonio dello Stato di un'area di terreno sita nel comune di Siracusa

Con decreto interministeriale 21 agosto 1951, il terreno distinto in catasto del comune di Siracusa, partita n. 1461, foglio di mappa n. 34, particelle nn. 296, 347, 348, 349, 350 e 351, cessa dalla destinazione di uso pubblico e passa al patrimonio dello Stato.

(4581)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50% (1934)	363903 (sola nuda proprietà)	Gambarotta Pietro fu Francesco, dom. a Tortona (Alessandria), con usufrutto a Manfredi Teresa fu Nicolò vedova Gambarotta	6.755 —
Id.	284463	Ughetti Vittoria di Chiaffredo, nubile, domiciliata a Torino	420 —
Id.	104818	Fondazione « Mario Pittaluga » amministrata dal Comando del 5° Reggimento bersaglieri in Savona	56 —
Rend. 5% (1935)	47556	Birarelli Mariano di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a San Marcello	185 —
Id.	183288	Molinari Umberto fu Camillo, minore sotto la patria potestà della madre Tognolini Anna fu Stefano, domiciliata a Tirano (Sondrio)	175 —
Id.	183289	Molinari Bruno fu Camillo, minore, ecc., come sopra	175 —
Cons. 3,50% (1906)	822902	Fondazione « Generale Alessandro De Saint Pierre » in favore del 1° Reggimento bersaglieri in Savona (Genova)	70 —
Id.	316449	Varazzi Amata Maria Rita (Aimé Marie Rita) fu Pietro (Pierre), minore sotto la tutela di Beteille Alessandro (Alexander), domiciliata a Parigi, vincolata per dote	1.260 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 18 aprile 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1978)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 186

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 14 settembre 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,90
» Firenze	624,92	» Roma	624,90
» Genova	624,90	» Torino	624,92
» Milano	624,92	» Trieste	624,92
» Napoli	624,85	» Venezia	624,90

Media dei titoli del 14 settembre 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,60
Id. 3,50 % 1902	68,10
Id. 3 % lordo	45,50
Id. 5 % 1935	95,925
Redimibile 3,50 % 1934	72,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,20
Id. 5 % 1936	90,225
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,85
Id. 5 % convertiti 1951	99,85
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,85
Id. 5 % 1960	97,90

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 14 settembre 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,91

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1.785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Bologna

Con decreto Ministeriale addì 31 agosto 1951, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Bologna viene prorogata fino al 30 aprile 1952 e l'avv. Renato Codice è confermato nell'incarico di commissario governativo con i poteri del Consiglio di amministrazione e con carico di provvedere entro la detta data agli adempimenti di chiusura dell'esercizio corrente nei modi e termini prescritti dall'art. 2364 del Codice civile.

(4543)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Verona

Con decreto Ministeriale addì 31 agosto 1951, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Verona viene prorogata fino al 30 aprile 1952 ed il dott. Antonio Aghemo è confermato nell'incarico di commissario governativo con i poteri del Consiglio di amministrazione e con carico di provvedere entro la detta data agli adempimenti di chiusura dell'esercizio corrente nei modi e termini prescritti dall'art. 2364 del Codice civile.

(4544)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Voghera, con sede in Voghera (Pavia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Vista le legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 11 agosto 1951, che revoca l'autorizzazione all'asercizio del credito al Monte di credito su pegno di Voghera (Pavia), e mette l'azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e succesive modificazioni;

Considerato che occorre procedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Carlo Arbasino fu Ambrogio è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Voghera, con sede in Voghera (Pavia), ed i signori rag. Carlo Cellanova fu Domenico, rag. Battista Ferrari fu Giovanni e rag. Guido Medagliani di Enrico sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1951

Il Governatore: MENICHELLA

(4560)

Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Acri (Cosenza) al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Acri (Cosenza) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Acri (Cosenza) è affidata al Banco di Napoli Sezione di credito agrario con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 settembre 1951

Il direttore generale: FORMENTINI

(4589)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo amministrativo del Commissariato per il turismo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente norme a favore degli invalidi di guerra, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglie numerose di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 ed il decreto 19 marzo 1948, n. 246, concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 settembre 1947, n. 941, che istituisce il Commissariato per il turismo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, recante norme integrative per la revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante la applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, riguardante la sistemazione dei Servizi stampa, spettacolo e del Commissariato per il turismo, nonchè dei relativi ruoli organici;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 461, contenente norme per l'ammissione e le prove di esami dei concorsi per l'ingresso nelle carriere dei gruppi *A*, *B* e *C* del Commissariato per il turismo;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 48523/12106 del 17 settembre 1949;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova (gruppo *A*) nel ruolo amministrativo del Commissariato per il turismo.

Art. 2.

Il suddetto concorso è riservato — ai sensi dell'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 — al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4 e dirette al Commissariato per il turismo, dovranno pervenire all'Ufficio del personale e degli affari generali (via Boncompagni n. 15) del detto Commissariato, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande dovranno contenere: le complete generalità ed il recapito del candidato, l'elencazione dei documenti e l'indicazione della lingua estera in cui il candidato intenda sostenere la prova orale.

Non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire al Commissariato dopo il termine sopra indicato. Anche i documenti indicati nel successivo art. 4 devono essere presentati entro lo stesso termine.

L'Amministrazione potrà, peraltro, concedere ulteriori brevissimi termini perentori per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

I candidati che dimostrino di trovarsi alle armi potranno presentare, nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato, in bollo da L. 24, dell'Amministrazione dove si trova il titolo stesso.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale, a termine dell'art. 9, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. Copia dello stato di servizio civile, di data non anteriore a quella del presente decreto, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale, dalla quale risultino anche le qualifiche annuali e lo stato di famiglia.

Tale documento è soggetto alla tassa di bollo di L. 40 sul primo foglio e di L. 32 sui fogli successivi.

2. Diploma originale — o copia notarile su carta bollata da L. 40 — di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche e commerciali e titoli di studio equipollenti per materia, rilasciati da Università o da altro Istituto di istruzione superiore.

3. Fotografia di data recente (da applicarsi su carta bollata da L. 32), con la firma del concorrente, debitamente autenticata, a meno che il medesimo non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà indicare, nella domanda di ammissione al concorso, il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

4. Estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), annotata delle eventuali benemerenze di guerra e munita della marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva su carta bollata da L. 24.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro, poi, che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presentèranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati ex combattenti dovranno presentare la dichiarazione integrativa, concernente il riconoscimento della partecipazione alle operazioni di guerra, rilasciata ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualifica in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai progionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi civili ed i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, i profughi dell'Africa italiana, i profughi delle zone di confine, nonchè i mutilati ed invalidi ed i congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno comprovare tali qualità mediante la presentazione di appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valor militare o di croci di guerra, le promozioni straordinarie per meriti di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere comprovate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

Le vedove di guerra debbono presentare i documenti che valgano ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattia contratta nei reparti stessi.

5. Certificato medico su carta bollata da L. 24, debitamente legalizzato, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre il candidato a visita di un medico di fiducia.

6. Stato di famiglia su carta bollata da L. 24, da prodursi dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta:

di un presidente di sezione del Consiglio di Stato o di un consigliere di Stato, presidente;

di un consigliere o primo referendario della Corte dei conti, membro;

di un professore di università, docente di una delle discipline che sono argomento di prova scritta, membro;

del capo del personale del Commissariato per il turismo, membro;

di un funzionario di gruppo *A* del Commissariato per il turismo di grado non inferiore al sesto, membro.

Un funzionario del ruolo amministrativo del Commissariato per il turismo, di grado non inferiore al nono, eserciterà le funzioni di segretario.

Alla Commissione saranno eventualmente aggregati altri membri per le prove di lingue estere.

Art. 7.

Le prove d'esame si effettueranno in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto civile;

2) diritto costituzionale e amministrativo;

3) economia politica e scienza delle finanze;

4) svolgimento di un tema di cultura generale storico-letteraria, con particolare riguardo alla storia dell'arte italiana.

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre: diritto internazionale pubblico; nozioni di statistica teorica (generalità, leggi, dati, metodi statistici) ed applicata (statistica della popolazione, demografia, statistiche economiche); storia civile e letteraria di Italia dal trattato di Aquisgrana (1748) ai giorni nostri; geografia fisica ed antropica dell'Italia; una lingua straniera, da indicare nella domanda, a scelta del candidato, il quale deve dare prova di averne piena conoscenza sia nella lettura sia nella traduzione in italiano e dall'italiano; ordinamento e attribuzioni del Commissariato per il turismo e degli Enti da esso dipendenti e vigilati, nonchè legislazione turistico-alberghiera italiana. Il candidato dovrà sostenere inoltre una conversazione su un argomento di interesse turistico.

Le prove scritte ed orali avranno luogo in Roma nei giorni e nel luogo che saranno stabiliti con successivo provvedimento e che verranno comunicati in tempo utile agli interessati.

Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 10.

Il vincitore del concorso sarà nominato vice segretario in prova nel ruolo amministrativo del Commissariato per il turismo (gruppo *A*), con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Per ciò che non è previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, nonchè nel regolamento vigente approvato con il regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1951

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1951
Registro Presidenza n. 52, *foglio n.* 44.

(4594)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a duecentocinquanta posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 8 e 123 e successivi dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 974, contenente modifiche all'art. 123 dell'ordinamento giudiziario;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ed il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1949, n. 28, recante modificazioni al regolamento;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223;

Visto l'art. 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392;

Vista la lettera con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministero di grazia e giustizia a bandire un concorso a posti di uditore giudiziario;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 4 maggio 1951, n. 383, relativa all'aumento del ruolo organico della Magistratura ordinaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a duecentocinquanta posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta;

d) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di nove anni per i mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (decreto 19 agosto 1948, n. 1180); e per gli ex combattenti decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare, oppure promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine.

Sono esclusi dal beneficio di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) di nove anni per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli), salvi i maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

4) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del numero 4) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti;

5) a 45 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i 45 anni.

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già siano impiegati civili di ruolo dello Stato. Tale qualità deve risultare nel modo indicato nell'art. 4 del presente bando.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

e) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università della Repubblica entro il 31 dicembre 1949.

Art. 3.

La domanda di ammissione su carta bollata da L. 32 diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata nelle ore di ufficio al procuratore della Repubblica, nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, entro il 4 gennaio 1952.

La domanda deve contenere la esatta indicazione della residenza.

Gli aspiranti che risiedono nel Territorio libero di Trieste e nelle ex colonie e possedimenti italiani e quelli che dimostrino di essere alle armi, potranno trasmettere entro il 4 gennaio 1952 la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando almeno dieci giorni prima delle prove scritte.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, tutti in lingua italiana, su foglio bollato e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita, in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101 (carta da bollo da L. 40);

b) certificato, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano (carta da bollo da L. 24).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 24);

d) certificato medico, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, essa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 5 (bollo da L. 24).

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita medica di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) ritratto in fotografia su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente, che a cura degli aspiranti dovrà essere ap-

plicato su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente Procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino sarà apposta l'autenticazione del notaio, relativa al ritratto ed alla firma del candidato nonchè la prescritta marca da bollo da L. 32;

f) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando (bollo da L. 85);

g) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia notarile di esso.

Possono esibirsi in esenzione da tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia constare della povertà dell'aspirante mediante citazione dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di domicilio della parte o dal sindaco, qualora nel Comune non esiste ufficio governativo di pubblica sicurezza, i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita, certificato medico, di cittadinanza e del casellario giudiziario. Ogni altro documento deve considerarsi soggetto a tassa di bollo.

Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del tribunale o segretario della Procura della Repubblica in Roma e dei notai del distretto notarile di Roma non occorre legalizzazione.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari civili di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *g*) insieme a copia autentica del loro stato di servizio (tassa di bollo L. 40), comprovando, con apposito certificato dell'Amministrazione da cui dipendono (tassa di bollo L. 24) di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e di aver riportato la qualifica almeno di « distinto ».

Lo stato di servizio e il certificato dell'Amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Art. 5.

La mutilazione e la invalidità per qualunque causa deve risultare dal mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette).

La qualità di ex combattente ed ogni altro titolo militare, devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla prescritta dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 (tassa di bollo L. 32).

La qualità di profugo dell'Africa italiana deve essere provata a norma del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante dichiarazione rilasciata dal Ministero dell'Africa italiana.

La qualità di profugo delle terre di confine deve essere provata, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio in data 1° giugno 1948, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui risiede il candidato.

La qualità di orfano di guerra o di caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra o di figlio di invalido o di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione o di invalido civile per fatto di guerra, deve risultare da certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualità di ferito in combattimento.

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigionieri devono comprovare tale loro qualità esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualità di reduce dalla deportazione e di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

La qualità di partigiano combattente deve essere documentata esibendo la decisione definitiva della apposita Commissione istituita per il riconoscimento della qualifica stessa.

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2, n. 5, devono dimostrare di aver riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco, quello di coniugato mediante esibizione dell'estratto dell'atto di matrimonio.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina previste dalle disposizioni in vigore fino al termine delle prove stesse.

Art. 6.

Sono prive di effetto le domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3, ovvero sfornite di alcuno dei documenti richiesti dai precedenti articoli o non in regola col bollo, salvo quanto disposto nell'art. 4, comma quarto.

Non sono ammessi al concorso coloro che non risultano di moralità e condotta incensurabili e appartenenti a famiglia stimata.

Nono sono del pari ammessi coloro che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi per l'ammissione in magistratura.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Art. 7.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'articolo 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, nell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 19 aprile 1947, n. 974, e nel regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1850, con le modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico; diritto internazionale ed elementi di statisitica.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno determinati con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengano non meno di dodici ventesimi dei punti in ciascuna prova scritta.

Conseguono l'idoneità coloro che riportino una votazione complessiva non inferiore a 91 punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1924, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 10.

Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Roma, addì 2 agosto 1951

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1951.

(4593)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria generale del concorso interno per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli istituti di sperimentazione agraria - specializzazione in agronomia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1949, registro n. 31, foglio n. 305, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1949, con il quale, a termini del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, è stato indetto un concorso interno per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli istituti di sperimentazione agraria;

Considerato che i ventotto posti messi a concorso con il predetto decreto sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli istituti di sperimentazione agraria per essere conferiti, riguardo ad ogni specializzazione, con separato procedimento e distinte prove di esame e che degli stessi posti sette sono stati assegnati all'agronomia;

Visti i decreti Ministeriali 11 agosto 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1950, registro n. 60, foglio n. 208, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici delle singole specializzazioni del concorso, ivi compresa quella della specializzazione in agronomia; e 1° dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1951, registro n. 1, foglio n. 118, con cui si è provveduto alla sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice di tale specializzazione;

Visto il decreto Ministeriale 13 novembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 25 novembre 1950, con il quale è stato fissato il diario delle prove scritta e pratica di esame della specializzazione in agronomia;

Visti gli atti della predetta Commissione giudicatrice per la specializzazione in agronomia e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e l'art. 11 del bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito relativa alla specializzazione in agronomia del concorso interno per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli istituti di sperimentazione agraria, indetto con il decreto citato nelle premesse:

1. Zannone Luisa . . . punti 20,16
2. Naldi Luigi . . . » 19,66
3. De Carolis Adalberto . . . » 19,30
4. Porcelli Sergio . . . » 19,10
5. Anderlini Roberto . . . » 19 —
6. Del Gaudio Salvatore . . . » 18,80
7. Ossicini Agnese . . . » 16,43

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori di detta specializzazione i signori:

1. Zannone Luisa . . . punti 20,16
2. Naldi Luigi . . . » 19,66
3. De Carolis Adalberto . . . » 19,30
4. Porcelli Sergio . . . » 19,10
5. Anderlini Roberto . . . » 19 —
6. Del Gaudio Salvatore . . . » 18,80
7. Ossicini Agnese . . . » 16,43

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 dicembre 1950

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 9, foglio n. 78. — BERITELLI

(4598)

Graduatoria dei vincitori del concorso interno per esami a centoquattro posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo tecnico dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1949, registro n. 31, foglio n. 308, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1949, con il quale, a termini dell'art. 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, è stato indetto un concorso interno per esami a centoquattro posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico dell'agricoltura;

Visto il decreto Ministeriale 11 agosto 1950, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1950, registro n. 60, foglio n. 89, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il decreto Ministeriale 11 ottobre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 26 ottobre 1950, con il quale è stato fissato il diario delle prove scritte di esame;

Visti gli atti della precitata Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e l'art. 10 del bando di concorso;

Considerato che, non ricoprendosi dai candidati tutti i posti messi a concorso, viene meno l'applicazione delle disposizioni sui diritti di precedenza degli idonei appartenenti a particolari categorie favorite dalla legge, e che, pertanto, la formazione della graduatoria dei vincitori non determina spostamenti nella graduatoria di merito;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso interno, indetto con il decreto citato nelle premesse, a centoquattro posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11ª, gruppo *B*) nel ruolo tecnico dell'agricoltura, dei quali posti quarantanove rimangono scoperti:

1. Bogliaccino Secondo . . . punti 17,60
2. Michetti Giorgio . . . » 16,83
3. Burresi Aldo . . . » 16,80
4. Di Rosa Bartolomeo . . . » 16,56
5. Pierucci Alberto . . . » 16,16
6. Foligno Michele . . . » 16,13
7. Taraschi Amedeo . . . » 16,10
8. Varese Renato . . . » 16,03
9. Alegiani Sagnotti Gino . . . » 15,63
10. Quaquero Lorenzo . . . » 15,43
11. Sarritzu Enrico . . . » 15,30
12. Manzo Francesco . . . » 15,26
13. Centoni Nicola . . . » 15,16
14. Falzoi Dario, precede perchè combattente . . . » 15,06
15. Volpini Romolo . . . » 15,06
16. Cimino Pietro, precede perchè combattente . . . » 14,86
17. Ferro Vincenzo . . . » 14,86
18. Pupo Faustino . . . » 14,80
19. Zinzi Raffaele . . . » 14,76
20. Tagliaferro Italico . . . » 14,70
21. Milazzo Carmelo . . . » 14,66
22. Carosi Demostene . . . » 14,63
23. Lenarduzzi Remigio . . . » 14,60
24. Villani Carminantonio . . . » 14,56
25. Mortari Carlo . . . » 14,53
26. Barbieri Natale, precede perchè combattente . . . » 14,50
27. Russo Antonio, precede perchè coniugato con due figli . . . » 14,50
28. Quondamcarlo Italo . . . » 14,50
29. Manuele Giuseppe . . . » 14,46
30. Tomaro Francesco . . . » 14,30
31. Carini Pietro, precede perchè invalido e combattente . . . » 14,23
32. Scamurra Lorenzo . . . » 14,23
33. Meddà Giacinto, precede perchè più anziano di età . . . » 14,16
34. Maroni Derno . . . » 14,16
35. Serino Ciro . . . » 14,13
36. Chieca Dionigi, precede perchè combattente e orfano di guerra . . . » 14,10
37. Pilo Giovanni . . . » 14,10

38. Contini Luigi, precede perchè combattente punti 14 —
39. Rossi Luigi, precede perchè più anziano di età » 14 —
40. Vittori Volgo » 14 —
41. Foggia Alfredo » 13,90
42. Spanu Antonio » 13,86
43. Branzanti Renzo » 13,70
44. Monaci Silvano » 13,60
45. Conte Nicola » 13,53
46. Montefusco Vittorio, precede perchè combattente » 13,50
47. Zornitta Leone » 13,50
48. Zerilli Agostino » 13,46
49. Parissi Riccardo » 13,43
50. Suriano Francesco, precede perchè più anziano di età » 13,36
51. Fedalto Ruggero » 13,36
52. Colombo Carlo, precede perchè combattente e invalido di guerra » 13 —
53. Arpaia Giovanni, precede perchè combattente » 13 —
54. Idone Rocco, precede perchè coniugato con due figli » 13 —
55. Turrà Francesco » 13 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 aprile 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 9, foglio n. 273. — BERITELLI

(4597)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria generale del concorso a trentasei posti di vice-bibliotecario nelle biblioteche pubbliche governative, indetto con decreto Ministeriale 3 luglio 1950.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 3 luglio 1950, con il quale è stato indetto un concorso speciale per esami e per titoli a trentasei posti di vice-bibliotecario nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche governative;

Veduta la relazione conclusiva presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso anzidetto, nominata con decreto Ministeriale 13 dicembre 1950;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami svoltisi in Roma dal 5 al 7 marzo 1951 e dal 23 aprile al 4 maggio 1951;

Vedute le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546 e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1949, n. 454;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del citato concorso a trentasei posti di vice-bibliotecario nelle biblioteche pubbliche governative, bandito con decreto Ministeriale 31 luglio 1950:

1. Petrocchi Giorgio, in servizio nelle biblioteche governative, punti 22,96;
2. Galanti Bianca, in servizio nelle biblioteche governative, punti 21,83;
3. Ferrari Carola, in servizio presso altra Amministrazione, punti 20,71;
4. Martini Giuseppe, in servizio presso altra Amministrazione, punti 20,12;
5. Segreto Amadei Luciana, in servizio presso altra Amministrazione, punti 20,06;
6. Tentori Paolina, in servizio presso altra Amministrazione, punti 19,96;
7. Fornieri Cepollini M. Ant., in servizio nelle biblioteche governative, punti 19,80;
8. Donà Maria, in servizio nelle biblioteche governative, punti 19,56;
9. Moricca Luciano, in servizio nelle biblioteche governative, punti 18,93;
10. Padovani Paolo, in servizio presso altra Amministrazione, punti 18,79;
11. Bergonzi Mazzucchetti Lavinia, in servizio nelle biblioteche governative, punti 18,65;
12. Gallo Michelangelo, in servizio nelle biblioteche governative, punti 18,63;
13. Visone Bulgarelli Vilia, in servizio nelle biblioteche governative, punti 18,42;
14. Fraschetti Bianca, in servizio nelle biblioteche governative, punti 18,12;
15. Bulgarelli Tullio, in servizio nelle biblioteche governative, punti 18,06;
16. Simari Roberto, in servizio nelle biblioteche governative, punti 17,88;
17. Manna Anna, in servizio nelle biblioteche governative, punti 17,81;
18. Valsecchi Felice, in servizio nelle biblioteche governative, punti 17,06;
19. Sciascia Maria, in servizio nelle biblioteche governative, punti 16,91;
20. Tinazzo Giampietro, in servizio nelle biblioteche governative, punti 16,86;
21. Morelli Concetta, in servizio nelle biblioteche governative, punti 16,79;
22. Zappardo Nicolò, in servizio nelle biblioteche governative, punti 16,71;
23. Lunati Rinaldo, in servizio nelle biblioteche governative, punti 16,70;
24. Persichelli Nibaldi Giuliana, in servizio nelle biblioteche governative, punti 16,61;
25. Puliatti Pietro, in servizio presso altra Amministrazione, punti 16,54;
26. Alloisio Giannina, in servizio nelle biblioteche governative, punti 16,45;
27. Caterino Antonio, in servizio nelle biblioteche governative, punti 16,15;
28. Vespasiano Adele, in servizio nelle biblioteche governative, punti 16,13;
29. Tamagnone Anna, in servizio nelle biblioteche governative, punti 16,11;
30. Romiti Candida, in servizio presso altra Amministrazione, punti 15,93;
31. Mendogni Antonio, in servizio nelle biblioteche governative, punti 15,89;
32. Maxia Livia, in servizio nelle biblioteche governative, punti 15,81;
33. Genoviè Lina, in servizio nelle biblioteche governative, punti 15,80;
34. Dondi Giuseppe, in servizio presso altra Amministrazione, punti 15,76;
35. Masulli Biagia, in servizio presso altra Amministrazione, punti 15,63;
36. Faccini Eugenia Maria, in servizio nelle biblioteche governative, punti 15,60;
37. Pezzoli Marta, in servizio nelle biblioteche governative, punti 15,46;
38. Veschini Moscetti Giovanna, in servizio nelle biblioteche governative, punti 15,09;
39. Battaglia Elsa, in servizio nelle biblioteche governative, punti 14,73.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Petrocchi Giorgio
2. Galanti Bianca
3. Ferrari Carola
4. Martini Giuseppe
5. Segreto Amadei Luciana
6. Tentori Paolina
7. Fornieri Cepollini Maria Antonietta
8. Donà Maria
9. Moricca Luciano
10. Bergonzi Mazzocchetti Lavinia
11. Gallo Michelangelo
12. Visone Bulgarelli Vilia
13. Fraschetti Bianca
14. Bulgarelli Tullio
15. Simari Roberto
16. Manna Anna
17. Valsecchi Felice
18. Sciascia Maria
19. Tinazzo Giampietro
20. Morelli Concetta
21. Zappardo Nicolò
22. Lunati Rinaldo

23. Persichelli Nibaldi Giuliana
24. Alloisio Giannina
25. Caterino Antonio
26. Vespasiano Adele
27. Tamagnone Anna
28. Mendogni Antonio
29. Maxia Livia
30. Genoviè Lina
31. Faccini Eugenia Maria
32. Pezzoli Marta
33. Veschini Moscetti Giovanna
34. Battaglia Elsa

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei del concorso suddetto nell'ordine seguente:

1) Padovani Paolo
2) Puliatti Pietro
3) Romiti Candida
4) Dondi Giuseppe
5) Masulli Biagia

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1951

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1951
Registro n. 27, *foglio n.* 41

(4582)

Graduatoria generale del concorso a tredici posti di vice ragioniere nelle biblioteche pubbliche governative, indetto con decreto Ministeriale 3 luglio 1950.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 3 luglio 1950, con il quale è stato indetto un concorso speciale per esami e per titoli a tredici posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche governative;

Veduta la relazione conclusiva presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso anzidetto, nominata con decreto Ministeriale 13 dicembre 1950;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami svoltisi in Roma nei giorni 12 e 13 marzo 1951 e dal 7 al 9 maggio 1951;

Vedute le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 131, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n 546 e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1949, n. 454;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del citato concorso a tredici posti di vice ragioniere nelle biblioteche pubbliche governative, bandito con decreto Ministeriale 3 luglio 1950:

1. Manicardi Vasco, in servizio nelle biblioteche governative, punti 18,50;
2. Richiero Ferdinando, in servizio presso altra Amministrazione, punti 18,35;
3. Bagnoli Aurelio, in servizio nelle biblioteche governative, punti 18,05;
4. Rascelli Agnese, in servizio nelle biblioteche governative, punti 17,95;
5. Romieri Giovanni, in servizio presso altra Amministrazione, punti 17,60;
6. Omedè Vittorio, in servizio nelle biblioteche governative, punti 15,95;
7. Calasso Maria, in servizio nelle biblioteche governative, punti 15,90;
8. Chiabrera Paolo, in servizio nelle biblioteche governative, punti 15,80;
9. Abitini Andrea, in servizio nelle biblioteche governative, punti 15,30;
10. Terrinoni Tiberio, in servizio nelle biblioteche governative, punti 15,20;
11. Perla Riccardo, in servizio nelle biblioteche governative, punti 14,70;
12. Schirò Renato, in servizio nelle biblioteche governative, punti 14,57.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Manicardi Vasco
2. Richiero Ferdinando
3. Bagnoli Aurelio
4. Rascelli Agnese
5. Romieri Giovanni
6. Omedè Vittorio
7. Calasso Maria
8. Chiabrera Paolo
9. Abitini Andrea
10. Terrinoni Tiberio
11. Perla Riccardo
12. Schirò Renato

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1951
Registro n. 27, *foglio n.* 144

(4584)

Graduatoria generale del concorso a trentatre posti di vice coadiutore nelle biblioteche pubbliche governative, indetto con decreto Ministeriale 3 luglio 1950.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 3 luglio 1950, con il quale è stato indetto un concorso speciale per esami e per titoli a trentatre posti di vice coadiutore in prova nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche governative;

Veduta la relazione conclusiva presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso anzidetto, nominata con decreto Ministeriale 13 dicembre 1950 in corso di registrazione;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami svoltisi in Roma nei giorni 15 e 16 marzo 1951 e dall'8 all'11 maggio 1951;

Vedute le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, numero 131, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, nel decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 546 e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1949, n. 454, nonchè le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 9 marzo 1936, n. 456;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del citato concorso a trentatre posti di vice coadiutore nelle biblioteche pubbliche governative, bandito con decreto Ministeriale 3 luglio 1950:

1. Pavarani Marcello, in servizio nelle biblioteche governative, punti 21,49;
2. Dore Gavino, in servizio nelle biblioteche governative, punti 21,33;
3. Angelini Franco, in servizio nelle biblioteche governative, punti 20,07;
4. Baglioni Ivaldo, in servizio nelle biblioteche governative, punti 19,82;
5. Rinaldi Isabella, in servizio nelle biblioteche governative, punti 19,16;
6. Lanzone Giovanni, in servizio nelle biblioteche governative, punti 18,91;
7. Eleuteri Iole, in servizio nelle biblioteche governative, punti 18,33;
8. Laurino Antonio, in servizio nelle biblioteche governative, punti 18,24;
9. Trezza Mario, in servizio nelle biblioteche governative, punti 18;
10. Pintor Pasella Antonietta, in servizio presso altra Amministrazione, punti 17,99;
11. Buonincontro Maria, in servizio nelle biblioteche governative, punti 17,91;
12. Chiroli Carla, in servizio nelle biblioteche governative, punti 17,82, p.p.a.;
13. Favaretto Mario, in servizio nelle biblioteche governative, punti 17,82, p.p.a.;
14. Maffei Luisa, in servizio nelle biblioteche governative, punti 17,82;

15. Reghini Aversa Matilde, in servizio nelle biblioteche governative, punti 17,74;
16. Gregoli Giuseppe, in servizio nelle biblioteche governative, punti 17,66, invalido di guerra;
17. Insacco Salvatore, in servizio nelle biblioteche governative, punti 17,66, combattente;
18. Bottini Maria, in servizio nelle biblioteche governative, punti 17,66, p.p.a.;
19. Leandrin Giuseppina, in servizio nelle biblioteche governative, punti 17,66;
20. Nania Lamonaca Antonietta, in servizio nelle biblioteche governative, punti 17,49;
21. Mori Virgilio, in servizio nelle biblioteche governative, punti 17,33, invalido di guerra;
22. Manzoni Cesare, in servizio nelle biblioteche governative, punti 17,33, p.p.a.;
23. Cristini Lea, in servizio nelle biblioteche governative, punti 17,33;
24. Pellegrino Giuseppe, in servizio nell'Amministrazione militare, punti 17,16;
25. Gin Gino, in servizio nelle biblioteche governative, punti 17,08;
26. Balletto Leandro, in servizio nelle biblioteche governative, punti 16,99;
27. Valente Piero, in servizio nelle biblioteche governative, punti 16,83, invalido di guerra;
28. D'Amario Antonio, in servizio nelle biblioteche governative, punti 16,83;
29. Bagnoli Aurelio, in servizio nelle biblioteche governative, punti 16,75;
30. Mancini Quirino, in servizio nelle biblioteche governative, punti 16,74;
31. Soncini Francesco, in servizio in altra Amministrazione, punti 16,66;
32. Liberati Francesco, in servizio in altra Amministrazione, punti 16,16, combattente;
33. Chiarini Gina, in servizio nelle biblioteche governative, punti 16, p.p.a.;
34. Esposito Maria, in servizio nelle biblioteche governative, punti 16;
35. Talò Elena, in servizio in altra Amministrazione, punti 15,99;
36. Russo Michele, in servizio nell'Amministrazione militare, punti 15,49;
37. Correale Carmine, in servizio nell'Amministrazione militare, punti 15,16;

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Pavarani Marcello
2. Dore Gavino
3. Angelini Franco
4. Baglioni Ivaldo
5. Rinaldi Isabella
6. Lanzone Giovanni
7. Eleuteri Iole
8. Laurino Antonio
9. Trezza Mario
10. Pintor Pasella Antonietta
11. Buonincontro Maria
12. Chiroli Carla
13. Favaretto Mario
14. Maffei Luisa
15. Reghini Aversa Matilde
16. Gregoli Giuseppe
17. Insacco Salvatore
18. Bottini Maria
19. Leandrin Giuseppina
20. Nania Lamonaca Antonietta
21. Mori Virgilio
22. Manzoni Cesare
23. Cristini Lea
24. Pellegrino Giuseppe
25. Gin Gino
26. Balletto Leandro
27. Valente Piero
28. D'Amario Antonio
29. Bagnoli Aurelio
30. Mancini Quirino
31. Liberati Francesco
32. Russo Michele
33. Correale Carmine

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei del concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Soncini Francesca
2. Chiarini Gina
3. Esposito Maria
4. Talò Elena

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1951
Registro n. 29, foglio n. 99.

(4585)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti n. 7536, in data 19 aprile 1951, con i quali è stato provveduto alla approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1946 ed alla assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso medesimo;

Visti i successivi decreti n. 22049 in data 9 luglio 1951 e n. 23782 in data 23 luglio 1951, con i quali sono state apportate variazioni alle assegnazioni delle sedi per espressa rinunzia dei veterinari che vi erano stati assegnati;

Considerato che a seguito di ulteriori rinunzie, sono rimaste vacanti e disponibili le condotte di Campobasso, Montagano, Bonefro, Sepino o Montefalcone del Sannio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla assegnazione delle predette condotte secondo l'ordine di preferenze indicate a suo tempo dai concorrenti interessati;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono assegnati alle condotte veterinarie per ciascuno indicate:

1) Bacchiocchi dott. Edmondo: Campobasso (consorzio);
2) Bontempo dott. Ovidio: Montagano (consorzio);
3) Colesanti dott. Aldo: Bonefro;
4) Ferraiuolo dott. Stanislao: Sepino (consorzio);
5) Mastropietro dott. Andrea: Montefalcone del Sannio (consorzio).

I sindaci dei Comuni sopracitati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, per la parte di competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 23 agosto 1951

Il prefetto: SIRAGUSA

(4538)

PREFETTURA DI SIENA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il proprio precedente decreto 12 aprile 1951, n. 10467, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei ai posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1948;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, riformata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto che fanno parte della graduatoria, nell'ordine, gli invalidi di guerra dott. Alberto Rottoli e dott. Delfo Fralleone, ammessi al beneficio di cui alla citata legge;

Visto che le condotte messe a concorso sono quelle di Montepulciano capoluogo, Siena (San Martino) e Sovicille capoluogo;

Rilevato che i comuni di Siena e Sovicille non hanno in servizio la percentuale dei sanitari di ruolo prevista dalla anzidetta legge del 1921;

Ritenuto, pertanto, che la condotta di Montepulciano debba essere assegnata secondo l'ordine della graduatoria e delle preferenze indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso, mentre le condotte di Siena e Sovicille debbano essere conferite, in via di precedenza assoluta e prescindendo dall'ordine della graduatoria generale, ai due predetti invalidi di guerra, in quanto le abbiano incluse nell'ordine delle preferenze;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 17 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari condotti;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso per la condotta a fianco di ciascuno indicata:

Ingoglia dott. Vito: Montepulciano (1ª condotta capoluogo);

Rottoli dott. Alberto: Siena (condotta Terzo San Martino);

Fralleone dott. Delfo: Sovicille (condotta capoluogo).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Siena, e sarà pubblicato, per otto giorni, agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Siena, addì 28 agosto 1951

Il prefetto: CAMILLERI

(4480)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio nell'Emilia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Visto il proprio decreto n. 138 in data 19 febbraio 1951, con cui sono state attribuite ai vincitori del relativo concorso, secondo l'ordine di graduatoria, le condotte veterinarie vacanti nella Provincia al 30 novembre 1946;

Preso atto della rinuncia fatta dal candidato dott. Zaballi Eugenio circa la condotta veterinaria di Correggio, a lui attribuita in base al citato decreto;

Ritenuto che il dott. Munarini Alessandro, vincitore della condotta di Cavriago, interpellato da questa Prefettura, ha dichiarato di accettare la nomina per la sede rimasta vacante. e di rinunciare, conseguentemente, a quella già conferitagli;

Ritenuto, altresì, necessario attribuire la predetta condotta rimasta, a sua volta, vacante, al candidato che segue in graduatoria;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Munarini Alessandro è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Correggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 28 agosto 1951

Il prefetto: DI GIOVANNI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Visto il proprio decreto n. 138 in data 19 febbraio 1951, con cui sono state attribuite ai vincitori del relativo concorso, secondo l'ordine di graduatoria, le condotte veterinarie vacanti nella Provincia al 30 novembre 1946;

Preso atto della rinuncia fatta dal candidato dott. Basenghi Domenico circa la condotta veterinaria di Villaminozzo, a lui attribuita in base al citato decreto;

Ritenuto necessario attribuire la predetta condotta rimasta vacante, al candidato che segue in graduatoria esclusi i concorrenti che non hanno richiesto tale sede e quelli che hanno, successivamente, rinunciato;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Vitale Alessandro è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Villaminozzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 28 agosto 1951

Il prefetto: DI GIOVANNI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Visto il proprio decreto n. 138 in data 19 febbraio 1951, con cui sono state attribuite ai vincitori del relativo concorso, secondo l'ordine di graduatoria, le condotte veterinarie vacanti nella Provincia al 30 novembre 1946;

Preso atto della rinuncia fatta dal candidato dott. Maioli Flaminio circa la condotta veterinaria di Cavriago a lui attribuita in base al citato decreto;

Ritenuto, pertanto, necessario attribuire la predetta condotta rimasta, a sua volta, vacante, al candidato che segue in graduatoria;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Bergamini Ugo è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Cavriago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 29 agosto 1951

Il prefetto: DI GIOVANNI

(4479)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.